



COMANDO MILITARE ESERCITO “Emilia Romagna”

IL COMANDANTE

N. 10

- VISTI: il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 “*Codice dell’ordinamento militare*” e il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*”;
- VISTO: il Decreto del Comandante Militare Esercito “Emilia Romagna” n.17 in data 08 aprile 2017;
- RITENUTO: necessario prorogare le Servitù Militari esistenti nelle zone circostanti le opere militari situate nel Comune di RIMINI (RN);
- SENTITO: il Comitato Misto paritetico, che con verbale della 119^a riunione in data 28 ottobre 2021 si è espresso in senso favorevole;
- VISTO: il conseguente impegno provvisorio di spesa (visto n. 953 registrazione in data 01 febbraio 2022 dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa);

DECRETA

che nel territorio del Comune di RIMINI (RN), ai sensi dell’art. 331 D.Lgs. 66/2010, sono prorogate le Servitù Militari istituite con il citato Decreto del Comandante Militare Esercito “Emilia Romagna” n. 17 in data 08 aprile 2017.

Le zone soggette a tali servitù e le conseguenti limitazioni sono indicate nella documentazione annessa facente parte integrante del presente Decreto.

Ai proprietari degli immobili soggetti alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell’imposizione sul reddito. Gli indennizzi saranno corrisposti su domanda degli aventi diritto (art. 325 D.Lgs. 66/2010).

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 324 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e di quanto previsto dalla normativa in vigore.

In attesa che le limitazioni diventino esecutive si dispone, ai sensi dell’art. 324 comma 6 del citato Decreto 66/2010, la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal Decreto Impositivo.

Le deroghe concesse ai sensi dell’art. 328 del Decreto 15 marzo 2010 n. 66, durante il precedente periodo di servitù, sono prorogate con il presente Decreto.

Il Comune è tenuto a rappresentare, nel proprio piano urbanistico, le limitazioni stabilite con il presente Decreto.

Bologna, 08 aprile 2022

IL COMANDANTE
Col. g.(AVES) t.ISSMI Guido ORSOLINI ORSOLINI



COMANDO MILITARE ESERCITO “Emilia Romagna”

IL COMANDANTE

COMUNE DI RIMINI (RN) – AEROPORTO “G. VASSURA”

SERVITÙ MILITARE IMPOSTA CON DECRETO N. 10 DATATO 08 APRILE 2022 DEL
COMANDANTE MILITARE ESERCITO “EMILIA ROMAGNA”.

ELENCO DELLE LIMITAZIONI (art. 321 comma 1 e comma 2 del d.lgs. 66/2010)

Nella fascia di terreno della profondità fino a m. 30 dalla recinzione aeroportuale tra i punti A di coordinate 44°01'22,92” Nord, 12°36'03,56” Est e B di coordinate 44°00'36,71” Nord, 12°37'38,35” Est è vietato:

- a) fabbricare muri o edifici, compresi parcheggi o depositi di qualsiasi genere (comma 2);
- b) sopraelevare muri o edifici esistenti (comma 2);
- c) fare elevazioni di terra o di altro materiale (comma 1);
- d) scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm. (comma 1);
- e) aprire strade (comma 2);
- f) costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1);
- g) aprire o esercitare cave di qualunque specie (comma 1);
- h) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili (comma 1);
- i) installare macchinari o apparecchi elettrici e centri trasmettenti (comma 1).

II COMANDANTE
Col. g.(AVES) t.ISSMI Guido ORSOLINI ORSOLINI